



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

Via Giacomo Lacaïta, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989  
SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)  
POSTA ELETTRONICA: [cplnd.taranto@figc.it](mailto:cplnd.taranto@figc.it)

**Stagione Sportiva 2020/2021**

**Comunicato Ufficiale N° 9 del 24 Luglio 2020**

**EMERGENZA COVID-19: TUTTE LE MISURE ADOTTATE  
PER UN IMMEDIATO RILANCIO DEL CALCIO DI BASE**

Dopo mesi di grande difficoltà dovuti all'improvvisa sospensione di tutta l'attività ufficiale dilettantistica e giovanile causata dall'emergenza sanitaria globale, la nuova stagione sportiva parte con la speranza di lasciarsi alle spalle il dramma dell'epidemia da Covid-19.

In Italia sono numerosi i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per consentire allo Sport di ripartire con slancio e fiducia. Finora abbiamo divulgato tutte le misure riservate alle società e associazioni sportive dilettantistiche per ottenere contributi straordinari necessari a favorire la ripartenza delle nostre affiliate: fra queste, ricordiamo il bonus di 600 euro spettante ai collaboratori sportivi (Sport e Salute), i finanziamenti fino a 25mila euro che l'Istituto per il Credito Sportivo ha destinato alle società regolarmente iscritte al Registro CONI (Mutuo Light Liquidità), il protocollo d'intesa stipulato da LND e AIAC per la ripartizione e la liquidazione dei compensi maturati nel periodo 1° marzo – 30 giugno 2020, il contributo di 3 milioni di euro a fondo perduto concesso dalla Regione Puglia a sostegno di società e associazioni sportive dilettantistiche (Puglia Sport 2020), e non ultima l'assegnazione da parte del CONI di un contributo straordinario riservato a tutte le affiliate che non abbiano già fatto ricorso ad una delle precedenti modalità di sostegno economico pubblico e privato.

La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha stanziato la somma complessiva di € 173.200,00 in favore del calcio dilettantistico pugliese per consentire all'intero movimento regionale di ripartire senza accusare ulteriori contraccolpi, favorendo altresì la ripresa dell'attività ufficiale in tempi ancora più rapidi. Il contributo prevede la riduzione della quota di iscrizione dei campionati regionali di Eccellenza (€ 1.500,00), Promozione (€ 1.200,00), Prima Categoria (€ 1.000,00), Seconda Categoria (€ 800,00), Terza Categoria (€ 500,00), Juniores Pure (€ 500,00), Calcio a Cinque C1 (€ 500,00), C2 (€ 300,00) e Femminile (€ 300,00). Un ulteriore segnale di vicinanza della LND nei confronti delle nostre affiliate è la riduzione della quota assicurativa per ciascun tesserato, che nella stagione sportiva 2020-2021 passa da € 29,00 a € 27,00.

Tutte queste forme di sostegno economico, stanno favorendo le iscrizioni di tutte le nostre Società Dipendenti ai rispettivi tornei di competenza. Le iscrizioni sono aperte dal 24 luglio 2020, e allo stato attuale il Comitato Regionale sta verificando tutto l'entusiasmo dei club dilettantistici e giovanili che intendono ripartire nella stagione sportiva 2020-2021 lasciandosi alle spalle tutti i problemi che non ci hanno consentito di concludere sul campo la precedente annata calcistica.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia LND, riunitosi più volte durante e dopo il *lockdown*, ha sposato una politica di vicinanza verso tutte quelle Società che nella s.s. 2019-2020 non hanno potuto giocare il salto di categoria attraverso la porta di servizio. L'impossibilità di concedere pari opportunità a quei club che riponevano le residue speranze di promozione nei playoff, ha indotto la *governance* del Comitato Regionale a tutelare soprattutto le seconde classificate qualora si verificasse l'opportunità del ripescaggio.

Il C.R. Puglia LND ha dunque invitato tutte le Società interessate a formalizzare la richiesta di iscrizione al campionato superiore rispetto a quello di propria competenza, rispettando il termine perentorio indicato sui Comunicati Ufficiali. Il messaggio è chiaro: in considerazione delle domande pervenute e dei possibili scenari in ottica nazionale, il Consiglio Direttivo potrebbe modificare gli organici dei campionati sia nel numero delle squadre partecipanti (aumento o riduzione per ciascun girone), sia nel numero dei raggruppamenti che compongono ciascun torneo.

Rispetto ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti numericamente più importanti, il C.R. Puglia LND non può contare su un numero di Società Dipendenti tale da poter pianificare, prima della chiusura dei termini di iscrizione alla stagione sportiva 2020-2021, una modifica del format dei propri campionati. Per venire incontro alle proprie affiliate, il Consiglio Direttivo deve prima avere un quadro della situazione ben definito, studiando la miglior formula possibile per assecondare la grande passione che ciascun club ha dimostrato finora precipitandosi a formalizzare la propria iscrizione a pochi giorni dall'apertura predisposta dall'ufficio amministrativo regionale.

L'intento del Presidente Tisci e dell'intero Consiglio Direttivo del C.R. Puglia LND è quello di garantire al calcio dilettantistico pugliese una immediata ripresa dell'attività, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze e alle ambizioni delle nostre Società in linea con tutte le vigenti disposizioni federali.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario della stagione sportiva 2019-2020, inoltre, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale destinerà parte degli utili in favore delle Società Dipendenti per alleggerire il peso economico delle trasferte più disagiate e per ridurre ulteriormente i costi a carico delle stesse.

#### **RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it;
 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

**Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.**

# FIRMA ELETTRONICA

## PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

**PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.**

## SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. AFFILIAZIONI

Si **rettifica** quanto precedentemente riportato sul precedente C.U. N. 7 a pag. 3:

il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. VIRTUS MARUGGIO <b>2010</b>	952734	Maruggio (Ta)

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. SOCCER LIVE	952766	Conversano (Ba)
A.P.D. ESSETI	952843	Nardò (Le)

### 1.2. CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
ACSD ETRA BARLETTA 2008	938583	Barletta (Bt)
A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO	947903	Taranto

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

### 1.3. FUSIONI

Si riportano, qui di seguito le domande di FUSIONI e SCISSIONI con le relative matricole sociali, così come ratificate dal Presidente Federale:

<b>SOCIETÀ</b>	<b>SOCIETÀ</b>	<b>NUOVA SOCIETÀ / MATRICOLA</b>
A.S.D. LEVERANO CALCIO di Leverano (Le)	A.C.D. SALENTO FOOTBALL di Levarano (Le)	<b>A.S.D. LEVERANO FOOTBALL di Leverano (Le) Matr.952792</b>
A.S.D. PREACQUA di Presicce-Acquarica(Le)	A.S.D. PRESICCE ALA DI RISERVA di Presicce-Acquarica (Le)	<b>A.S.D. PRESICCE-ACQUARICA di Presicce-Acquarica (Le) Matr.952794</b>
A.S.D. SALENTO ACEDEMY LECCE di Lecce	A.S.D. SOCCER SCHOOL 10 di Surbo (Le)	<b>A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY di Lecce Matr.952795</b>
A.S.D. FESCA BARI di Bari	F.C.D. SOCCER MODUGNO di Modugno (Ba)	<b>A.S.D. FESCA BARI di Bari Matr.952796</b>
F.C.D. UNITED SLY di Bari	ADPOL. SAN GERARDO di Corato (Ba)	<b>F.C.D. UNITED SLY di Corato (Ba) Matr.952797</b>
A.S.D. NOICATTARO CALCIO di Noicattaro (Ba)	A.S.D. VIRTUS MOLA di Mola di Bari (Ba)	<b>A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO di Mola di Bari Matr.952798</b>
F.C. OTRANTO di Otranto (Le)	A.S.D. DE CAGNA 2010 di Scorrano (Le)	<b>A.S.D. DE CAGNA 2010 OTRANTO di Otranto (Le) Matr.952799</b>
U.S.D. ALTER CALCIO PALESE di Triggiano (Ba)	A.S.D. VIRTUS PALESE di Bari	<b>A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO di Bari Matr.952800</b>

Si ricorda alle Società NEO COSTITUITE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

### 1.4. SCISSIONI

<b>SOCIETÀ</b>	<b>NUOVA SOCIETÀ / MATRICOLA</b>
A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 di Alberobello (Ba) Matr. 943023	<b>A.S.D. CASTELLANA CALCIO A 5 di Castellana Grotte (Ba) Matr. 952863</b>

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

## **3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE**

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno 2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

#### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

#### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

## **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA**

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

### **UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

## **CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3<sup>a</sup> CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA**

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

### **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> categoria, Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

## **3.2. SEGRETERIA**

### **3.2.1. SVINCOLI ARTICOLO 32/BIS**

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia ([www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)) sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati con decorrenza 16/07/2020 ai sensi dell'art. 32/Bis delle N.O.I.F.

### **3.2.2. SVINCOLI ARTICOLO 107**

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia ([www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)) sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati con decorrenza 21/07/2020 ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F.

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (relatore) e dall'Avv. Livio COSTANTINO (componente), con il Sig. Giuseppe SFORZA quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. 12408/315PFi19-20MDL/jg, promosso con deferimento, all'udienza del 24 luglio 2020

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 21 maggio 2020 (prot. 12408/315 pf19-20 MDL/jg) nei confronti di:

**sig. Giuseppe Buccarella**, all'epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l. per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ex art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento a quanto prescritto dall'art. 96 delle NOIF per non aver adempiuto al deposito e conseguente apposizione del visto di esecutività dell'accordo sottoscritto con la società A.S.D. Montefiore Gallipoli contenente peraltro la rinuncia al premio di preparazione;

**il sig. Maurizio Marzo**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Montefiore Gallipoli per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ex art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento a quanto prescritto dall'art. 96 delle NOIF per non aver adempiuto al deposito e conseguente apposizione del visto di esecutività dell'accordo sottoscritto con la società S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l. contenente peraltro la rinuncia al premio di preparazione;

**la società S.S.D. Gallipoli F. 1909** (matricola 932640) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

**la società ASD Montefiore Gallipoli** (matricola 911674) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

In esito all'udienza del 24 luglio 2020, dopo aver ascoltato le parti, esaminate le loro difese e conclusioni, il Tribunale Federale Territoriale così provvede e

## DISPONE:

prosciogliersi le parti deferite da ogni addebito.  
Motivazioni nei termini di legge.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 24.07.2020.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (relatore) e dall'Avv. Livio COSTANTINO (componente), con il Sig. Giuseppe SFORZA quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. 13667/585 pfl19-20 MDL/ps, promosso con deferimento, all'udienza del 24 luglio 2020

**ORDINANZA NON IMPUGNABILE  
(ART. 127 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)**

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 22 giugno 2020 (prot. 13667/585 pfl19-20 MDL/ps) nei confronti di:

**Sigg.ri Angela Chirico, Vito Chirico e Cosimo Chirico**, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Dirigente della società ASD Accademia Calcio San Vito, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza ex art. 4, comma 1 e 23, comma 2, del CGS, per aver aggredito verbalmente e pubblicamente un organo federale, sig. Fernando Distante, delegato provinciale F.I.G.C. di Brindisi, con dichiarazioni lesive ed oltraggiose idonee a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso;

**il sig. Angelo Cavaliere** (matr. 121.915), allenatore di base e tesserato per la società ASD Accademia Calcio San Vito, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza ex art. 4, comma 1 del C.G.S., in quanto si introduceva sia nel terreno di giuoco e sia nell'impianto sportivo in occasione della gara ASD Accademia Calcio San Vito- U.S. San Vito del 03.11.2019, nonostante sottoposto ad un DASPO emesso dalla Questura di Brindisi;

la **società ASD Accademia Calcio San Vito** della violazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Con raccomandata A.R. del 7 luglio 2020, il TFT disponeva la convocazione dei deferiti per l'udienza del 24/7/2020 alla quale comparivano:

per la Procura Federale l'Avv. Michele Sibillano,

per i deferiti: la Sig.ra Angela Chirico, in proprio nonché quale Presidente della società deferita, il Sig. Vito Chirico, il Sig. Cosimo Chirico e il Sig. Angelo Cavaliere, entrambi per il tramite della delegata Sig.ra Angela Chirico.

Prima che iniziasse la fase dibattimentale, le parti innanzi indicate dichiaravano di aver raggiunto una intesa per cui chiedevano che il TFT, ai sensi e per gli effetti dell'art.127 CGS, applicasse con ordinanza non impugnabile le seguenti sanzioni:

Società ASD Accademia Calcio San Vito	ammenda di € 600,00
Sig.ra Angela Chirico	inibizione per mesi 9
Sig. Angelo Cavaliere	squalifica per mesi 16
Sig. Cosimo Chirico	inibizione di mesi 4
Sig. Vito Chirico	inibizione mesi 9

Il TFT ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così formulata dalle parti e ritenute congrue le sanzioni indicate;

visto e applicato l art. 127 CGS provvede come da dispositivo

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.

Tutto ciò premesso il TFT così provvede:

Soc. ASD Accademia Calcio San Vito	ammenda di € 600,00
Sig.ra Angela Chirico	inibizione per mesi 9
Sig. Angelo Cavaliere	squalifica per mesi 16
Sig. Cosimo Chirico	inibizione di mesi 4
Sig. Vito Chirico	inibizione mesi 9

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del TFT del 24/7/2020.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (relatore) e dall'Avv. Livio COSTANTINO (componente), con il Sig. Giuseppe SFORZA quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. 351/760 pfl19-20 GC/LDF/ac, promosso con deferimento, all'udienza del 24 luglio 2020

nel procedimento

Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 08 luglio 2020 (prot. 351/760 pfl19-20 GC/LDF/ac) nei confronti di:

**sig. Giuseppe De Nicolò**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Terlizzi Calcio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ex art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la S.S. 2018/2019, nonché dell'art. 46, comma 1, del regolamento della L.N.D. per aver pattuito, in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Anaclerio Michele, allenatore di base, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula;

la **società A.S.D. Terlizzi Calcio**, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante e dal proprio tecnico.

#### **FATTO**

Sulla base delle indagini svolte dal Procuratore Federale Interregionale, quest'ultimo con la nota succitata del 08 luglio 2020 deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale gli incolpati su menzionati affinché rispondessero delle violazioni loro contestate, innanzi richiamate.

In ragione del contenuto del lodo 124/89 emesso dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., citato nell'atto di deferimento, è documentata la fondatezza dell'incolpazione oggetto del presente giudizio.

Non venivano depositate memorie difensive da parte delle parti deferite.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale disponeva la convocazione dei suddetti deferiti per l'udienza del 24 luglio 2020 alla quale comparivano:

Per la Procura Federale l'Avv. Sibillano Michele;

nessuno compariva per la A.S.D. Terlizzi Calcio e per il sig. Giuseppe De Nicolò.

Prendeva la parola il Procuratore Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che fossero loro irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

sig. Giuseppe De Nicolò	inibizione di 6 mesi;
Soc. A.S.D. Terlizzi Calcio	ammenda di € 600,00.

Il Tribunale si riservava di decidere.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Esaminando la documentazione in atti, emerge, come su indicato, la fondatezza dell'incolpazione oggetto del presente giudizio.

In considerazione di quanto innanzi, deve dichiararsi la fondatezza del deferimento in questione, con conferma delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, perché ritenute congrue.



Il Tribunale si riservava di decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Esaminando la documentazione in atti, emerge, per stessa ammissione dei soggetti incolpati, la piena fondatezza delle contestazioni oggetto del deferimento *de quo*, essendo quindi pacificamente ammesso e riconosciuto che la Società ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO, con riferimento alla stagione sportiva 2018-2019 ometteva, come invece previsto dalla normativa vigente e da quanto disposto dall'art. 14, lettera C, del Comunicato Ufficiale emesso dalla L.N.D. S.S. 2018-2019, di depositare l'accordo economico sottoscritto con il sig. Costanzo Palmieri, allenatore dilettante, per affidargli l'incarico di allenatore della prima squadra. D'altro canto, la generica giustificazione addotta da entrambi i deferiti (l'errore di non individuati collaboratori della società, non più tesserati, che non avrebbero "adempiuto correttamente alle procedure vigenti"), non può avere alcuna rilevanza a mente di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in base al quale l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto e i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

In considerazione di quanto innanzi, deve dichiararsi la fondatezza del deferimento in questione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, così dispone:

Leonardo Palumbo	inibizione per 3 mesi;
ASD Alto Tavoliere San Severo	ammenda di € 500,00, con diffida.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 24.07.2020.

**Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 24.07.2020**

**IL SEGRETARIO**  
**Antonio DE TUGLIE**

**IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.**  
**Fabio TORIO**